



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**15/2016**

**Febbraio/5/2016 (\*)**

**Napoli 9 Febbraio 2016**

***La Legge 28.12.2015 n. 208, in vigore dall'1.1.2016, ha introdotto numerose modifiche anche in materia di Irap con particolare riferimento all'aumento delle deduzioni forfettarie riservate alle snc, sas, imprenditori individuali, e persone fisiche.***

***Rivisitati, altresì, i presupposti del tributo regionale nel caso di medici senza autonoma organizzazione.***

La **Legge 28.12.2015 n. 208** (id: **Legge di Stabilità 2016**), in vigore dall'1.1.2016, ha introdotto numerose modifiche alla normativa tributaria ed in particolare, **in materia di Irap**.

Come noto, l'articolo 11, comma 4-bis, del **Dlgs 446/1997** stabilisce una **deduzione forfetaria** di **8mila euro** per **tutti i soggetti Irap** (società di capitali e di persone, imprenditori individuali, lavoratori autonomi ed enti commerciali o non commerciali). Lo stesso Decreto stabilisce altresì, che **le imprese diverse dalle società di capitali e i lavoratori autonomi minori** hanno diritto a una deduzione forfetaria dalla base imponibile Irap **fino a 10.500 euro** (id: 8mila + **2.500 euro**). Quest'ultima **extra deduzione** (euro 2.500) è calcolata con un meccanismo "**a scaglioni**" in relazione al valore della produzione.

Con la legge di Stabilità **l'extra-deduzione di 2.500 euro**, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, **viene**

**raddoppiata a 5mila euro** elevando la **deduzione massima ad euro 13.000.**

Di seguito i nuovi importi:

- **euro 13.000** fino ad una base imponibile di euro 180.759,91;
- **euro 9.750** per valori della produzione netta superiori ad euro 180.759,91 e fino ad euro 180.839,91;
- **euro 6.500** per valori della produzione netta superiori ad euro 180.839,91 e fino ad euro 180.919,91;
- **euro 3.250** per valori della produzione netta superiori ad euro 180.919,92 e fino ad euro 180.999,91.

La legge di Stabilità provvede inoltre alla **modifica dell'articolo 2 del decreto Irap** concernente il presupposto del tributo regionale, aggiungendo il comma 1-bis in base al quale viene definitivamente chiarito che "**non sussiste autonomia organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di dette strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.**"

Infine, l'articolo 1, comma 73 della legge 208/15 modifica la portata dell' art. 11 comma 4-octies del DLgs. 446/97 riguardante la **deduzione del costo del personale dipendente a tempo indeterminato** prevedendo che tale deduzione **è ammessa anche per i rapporti di lavoro stagionali**, nei limiti del **70% della differenza tra il costo complessivo** per ogni lavoratore stagionale **e le deduzioni spettanti** in base ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4 quater dell'articolo 11 del DLgs 446/97.

**Ulteriore condizione** per la fruizione di tale ultima deduzione riguarda la seguente modalità applicativa: essa si calcola "**per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.**"

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE***  
***Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**